

La stazione appaltante in caso di omissione del Documento di Gara Unico Europeo in sede di gara non deve disporre l'esclusione automatica dell'operatore ma è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato chiarisce l'ambito applicativo dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e ridefinisce il confine tra formalismo espulsivo e principio del risultato nelle gare pubbliche

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1438/2026 del 23 febbraio 2026 offre uno spunto di riflessione sull'interpretazione e il perimetro di applicazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023.

Il Collegio è chiamato a chiarire se l'art. 101 del d.lgs. 36/2023 consenta di sanare anche l'omessa produzione integrale del DGUE oppure introduca un limite oggettivo all'attivazione del soccorso istruttorio.

La sentenza precisa che l'omessa produzione integrale del DGUE nella busta amministrativa di una gara non comporta automaticamente l'esclusione dalla gara stessa.

Il caso preso in esame riguarda una procedura di affidamento lavori in cui la mandante di un RTI non aveva caricato il DGUE, pur avendo presentato regolarmente la domanda di partecipazione. La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio, ma il secondo classificato aveva contestato tale scelta, sostenendo che l'assenza totale del documento non fosse sanabile ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023.

Il Consiglio di Stato ha adottato un'interpretazione sostanziale della norma, con chiave interpretativa della disposizione in termini di leale collaborazione delle parti: il DGUE è un'autodichiarazione con funzione semplificativa, non un requisito sostanziale di partecipazione. Pertanto, la sua omissione non equivale alla mancata presentazione della domanda, se i requisiti di partecipazione non vengono modificati e l'offerta resta invariata.

Il soccorso istruttorio, nel nuovo Codice, è uno strumento che concretizza i principi di risultato e fiducia. Rimane però un limite invalicabile: non possono essere modificati né l'offerta tecnica né quella economica, né introdotti elementi sostanziali nuovi.

In conclusione, l'omissione del DGUE è sanabile tramite soccorso istruttorio quando non incide sulla sostanza dell'offerta e non altera la par condicio.

Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, confermando la legittimità del soccorso istruttorio ed escludendo che l'omissione integrale del DGUE costituisca causa automatica di esclusione.

Ne consegue che per le stazioni appaltanti la verifica della documentazione amministrativa deve essere improntata a un criterio sostanziale e che l'esclusione automatica per omissioni documentali è compatibile solo quando la carenza riguardi elementi essenziali e non sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio.

Mentre per gli operatori economici implica che l'errore materiale nella documentazione amministrativa non equivale automaticamente all'esclusione della gara, fermo restando il

limite invalicabile dell'offerta tecnica o economica, nel rispetto della concorrenza e della parità di trattamento.